

L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

NOTIZIE SUCCINTE

*dell'origine, religione, decadenza dell'isola
e città di Grado*

da ignoto autore del secolo passato ma che potrebbe essere
D. GIACOMO GREGORI.

(Continuazione e fine V. n. 9-12.)

Essendo nel capitolare di questa comunità a carte 4 certe particolari leggi intorno a questa cittadinanza, cosicchè stante queste niuno poteva esser ascritto alla medesima, se le suddette non erano adempite; onde ricevuta la ducale, i cittadini negarono d'ascriverlo quando non soggettasse esso Giuran a fornirsi dei requisiti ricercati da esse leggi. Vedendo esso Giuran l'insistenza di questi cittadini, ricorse agli avogadori di comun di Venezia ed ottenne lettera penale contr'essi cittadini. Così scrissero:

Spectabiles et egregi viri, amici carissimi.

“ Conquestus est coram nobis, et officio nostro, Baldassar Giurano Venetus, et nunc habitator Gradi, quod licet per dominium nostrum cum consiliis ordinatis sibi concessum fuerit de gratia cum haeredibus suis, ut sit, et esse debeat de dicto consilio Gradi, tamen et vos, et illa communitas recusatis; petens perinde provideri. Idcirco habentes molestiam de hac inobedientia vestra, et maxime quia contra majus consilium se extendit; vestra spectabilitas ex officio nostro requiritur, et sub poena librarum centum pro quoque debeatis ipsam gratiam, et litteras ducales exequi et executioni mandari, ut jacenti aliter de bonis vestris dictam poenam exigi faciemus juxta officii nostri libertatem.

Nicolaus Bernardo { Advocatores communis Venetiarum.
Fridericus Gritti }

“ Ibi die decimo tertio octobris. 1452 secundo.”

Non cedè tuttavia questa comunità portando per sua ragione, che in tal forma venivano lese le sue antiche leggi e consuetudini, e perciò s'opponevano ad ogni precetto. Ricorse esso Giuran di bel nuovo all'offizio dell'Avogaria, ed impetrò la qui seconda caricata lettera:

Spectabiles et egregi viri, amici carissimi.

“ Unde procedat tanta praesumptio vobis, persuadere non possumus, quod gratia per dominium nostrum

concessa cum suis consiliis ordinatis Baldassari Giurani Veneto, quod cum suis haeredibus sit de consilio Gradi, sibi non observetur cum effectu, sicut mandatum est per dominium et etiam prout per plures litteras ex officio nostro ad vos manatas continetur, et nolete aliquo modo pati, quod amplius talis praesumptio procedat et veniat unde velit. Ideo per praesentes spectabilitatem vestram ex officio nostro stricte requirimus, quatenus poena ducatorum quingentorum in vestris bonis si secus feceritis auferenda quantum in vobis est observare, et observari facere debeatis ipsi Baldassari gratiam suam praedictam, ita quod cum effectu intrare, et stare possit, et facere, quae alii de consilio Gradi facere possunt, et consueverunt in dicto consilio Gradi, et si forte aliquis praesumptuosus de dicto consilio, et loco Gradi praesumeret obviare, quod gratia ipsa non sortiatur effectum, sive unus sive plures sint, ipsos immediate nobis per vestras litteras nominare debeatis, quia illos ex officio nostro mittimus acceptum, et procedamus contra ipsos juxta officii nostri libertatem.

Nicolaus Bernardo { Advocatores communis Venetiarum.
Andreas Contareno }

“ Ibi die decima quarta Aprilis. 1453 tertio.”

Ricevuta questa lettera, fu riportata al consiglio di Grado, dove fecero la qui protesta:

“ Lecta, et publicata fuit suprascripta littera in consilio Gradi; cui homines de dicto consilio protestati fuerunt, ut non derogarent jura sua, et libertatem eorum.”

Dal qui esposto si può giudicare in qual stima fosse la grazia di questa cittadinanza, mentre degnavano persino i cittadini Veneti d'arruolarsi, come pure quanto gelosi ed attenti erano questi cittadini di non essere pregiudicati nella loro libertà, diritti, consuetudini e privilegi.

Sino ad ora abbiamo veduti e considerati i vari stati di questa città, parmi ora tempo di farne parola dello stato presente in cui si ritrova.

Per l'incostanza del mare, che a passi veloci a' nostri giorni va rovinando questo litorale, l'estensione di quest'isola è ridotta ad una lagrimevole situazione, non contando in longitudine che una semplice spiaggia aumentata d'arena di 4 miglia, battuta a mezzodi dall'Adriatico, ed a levante e tramontana circondata da paludi e canali interni, ed in latitudine poi da 100 passi, talmentechè allorquando si gonfia il mare, si unisce ed in-

corpora con l'acque delle paludi. La pietà e clemenza però del nostro augusto principe ci fa erigere un argine e pallificata in faccia di questa città, dimodochè se non avessimo questo riparo, noi dovremmo abbandonare questa benemerita città, ed andar ad abitar altrove per non vivere a tratto a tratto tra il timore di rimaner dal mare sommersi. Questa è pertanto l'interna estensione. Tutta la giurisdizione di questa spettabile comunità consiste in longitudine: a levante da S. Giovanni della Tuba sino al fiume Tagliamento a ponente, e questi sono i suoi veri e legittimi confini. In latitudine poi per i canali interni e paludi a tramontana sino al fiume Natissa ed a levante sino alla metà del fiume Isonzo detto Isdoba, come chiaro apparisce dalla lettera del doge Francesco Venier al podestà di Montefalcone.

Che questi siano i suoi veri confini, così spicca dalla ducal del doge Andrea Contarini al conte di Grado Nicolò Corner 1371, 20 marzo, Indic. 9, contro i Maranesi. Altra del Doge Francesco Foscari al conte Francesco Barbarigo nel 1430 li 6 novembre contro i Buranelli. Altra pure del doge suddetto Foscari al luogotenente d'Udine Luca Tron, che taglia una sentenza emanata dal luogotenente Domenico Mchieli in favor dei Maranesi nel 1436 li 2 ottobre. Indic. secunda. Finalmente dallo stesso doge Foscari si determina per sempre i veri confini di questa giurisdizione:

“Concessio riparum et paludum Gradi a nostro ducali dominio Venetiarum:

“Franciscus Foscari Dei gratia dux Venetiarum, ad perpetuam memoriam. Cum fidelis communitas nostra Gradi per longissima tempora retroacta possedit, et usufructuavit quasdam aquas, canalia, paludes et piscationes in confinio Gradi, pre quibus illi fideles nostri subditi Gradenss soliti sunt piscari, pro quibus aquis etc., licet non reperiat eos aliquid per afflictum aut recognitionem solvisse, tamen clare et indubitata cognoscitur ipsas aquas, et piscationes ad nos, et nostrum dominium, et ad jurisdictionem ducatus nostri libere pertinere. Unde officiales nostri publicorum ex commissione nostra volentes tam ad conservationem jurisdictionis nostri domini, quam ad utilitatem et commodam ipsorum fidelium nostrorum Gradensium providere, habita superinde bona consideratione cum ipsa communitate, et fidelibus subditis nostris Gradensibus, ad infrascriptam conventionem et compositionem concorditer devenerunt videlicet: quod ipsa communitas Gradi de caetero perpetuis temporibus dare, et solvere debeat singulis annis nostro dominio, seu ipsis nostris officialibus publicorum nomine et pro recognitione ipsarum aquarum, canalium, paludum, piscationum et libras novem parvorum nomine, et jure livelli perpetualis. Ita quod ipsi fideles nostri Gradenses in illis aquis in perpetuum libere, et expedite piscari possint omni impedimento et contradictione cessante; et quod aliqua persona praeter illos de Grado in ipsis aquis jurisdictionis Gradi intra confines et terminos suos, videlicet a portu fluminis Taliamenti, usque ad portum sancti Joannis Tubae, tam intus paludes, quam supra litus, quod est confinio ipsius terrae Gradi, piscari non possit absque voluntate et consensu dictae communitatis nos autem volentes quod suprascripta compositio, promissio, et con-

cessio livellaria, sicut dicti nostri officiales publicorum nomine nostro cum ipsis Gradensibus fuere concordēs, habeat executionem, et perpetuis temporibus observetur, ipsam cum nostro consilio rogatorum et additionis, approbamus et laudamus, et perpetuo confirmamus cum omnibus modis, conditionibus, et obligationibus supradictis tenore, evidentia, declaratione et robore, praesentes litteras fieri jussimus, et bulla nostra plumbea pendente muniri. Data in nostro ducali palatio die 15. ta mensis Decembris, indict. 3., 1428. Lib. privil. carte 9. Tergo.

Questa comunità una volta vantava la sua giurisdizione sopra molte isolette poste tra queste paludi, ma parte di queste dall'inondazione e dal tempo furono atterrate, e quelle poi che ancora sussistono, passarono sotto altra giurisdizione.

Comandò per molti secoli sopra l'isola detta Centenaria e Masone, ora unite al continente del Friuli austriaco: ciò si può vedere dalla lettera di Gregorio III spedita al patriarca Aquilejese Calisto, con la quale lo rimprovera per aversi indebitamente delle medesime impossessato, precettandogli sotto pena di censura, di doverle subito restituire, come fece correndo l'anno 731. Poi queste passarono nel 1180 ai patriarchi d'Aquileja con la carta di cessione che fece il nostro prelato Enrico Dandolo dei vescovi d'Istria. Ora poi sono soggette alla casa Savorgnana N. V. che vanta piena giurisdizione ed ha ancora il diritto di eleggere il parroco di queste terre.

Il Santuario pure della B. V. di Barbana restò soggetto sì in spirituale come in corporale a questa giurisdizione sino l'anno 1577, come abbiamo veduto nella ducal del doge Francesco Foscari segnata li 26 luglio 1423; in quest'anno poi fu incorporata all'abbazia di Sesto, onde perdè questa comunità la sua temporale giurisdizione. La lettera inviata a questi signori giudici dal patriarca d'Aquileja Giovanni Grimani mette in chiaro questa verità.

“Spectabiles amici carissimi. Noi abbiamo ragionato di qua col vostro commesso della cose vostre di Barbana, ed avendo da lui inteso il modo che tenete, e la diligenza che usate in governar e custodir le cose della vostra chiesa, e del suo santuario, ed avendo considerato, che gli argenti ed altre robe della chiesa nostra di Barbana, non possono stare con sicurezza in quell'isoletta, abbiamo deliberato di raccomandarla al governo ed alla custodia dei governatori e custodi della vostra chiesa e santuario. Però come roba libera della chiesa di quella nostra badia, e libera nostra, facendone prima inventario così di quelle che ora sono nella vostra città, come di quelle che possono essere in mano del padre fra Girolamo governatore per noi in quella nostra badia, ed acciocchè questo servizio già fatto secondo la nostra buona intenzione, et a conservazione di detti argenti e robe, abbiamo dato carico alli reverend. mons. Giacomo Nordis e mons. Pietro Beltrame canonici della nostra s. chiesa d'Aquileja che con la presenza del detto padre frate Girolamo mio governatore della Badia vengano in persona a fare l'inventario di dette cose, ed a consegnarle alli governatori della vostra chiesa in governo ed in custodia come intenderete da loro medesimi. Il che

si faccia tutto ad onore di Dio, e con servizio della chiesa. Non restiamo qui di raccomandarvi ed esortarvi quando voi andate in quell' isola, vi vogliate portare modestamente, mostrando riverenza a Dio ed alla chiesa, ed anco rispetto alla nostra persona ed alle cose nostre, chè all'incontro avrete da noi e dai nostri ministri cortesia, e ciò che onestamente dimanderete. Desideriamo anco, che a quel nostro Padre sia fatta buona compagnia, poichè da noi è posto in quel luogo principalmente per servizio di Dio, e poi per comodo vostro, e di quel vostro popolo. Speriamo che con i vostri buoni diporamenti vi conserverete nel credito e buona opinione che noi abbiamo di quella spettabile comunità, e ci darete occasione di gratificarvi in tutte le occorrenze vostre, e di tutta la città, alla quale noi portiamo particolar affezione. Nostro Signore Dio vi doni la sua grazia.

Da Venezia li 16 dicembre 1537.

Joannes, patriarca d'Aquileja.

A Tergo. "Alli spettabili amici carissimi giudici ed agenti della comunità di Grado. Lib. privileg. carte 25."

Conserva però ancora questa comunità la sua giurisdizione sopra la deliziosa isoletta di S. Giuliano, di ragione della nobile famiglia Zuberti, abitante e cittadina di questa città; essendo stata questa ad un tempo un convento di monaci Benedettini, come pure l'isola di S. Pietro Doria.

In questa città contar non si può fabbrica alcuna di rimarco, essendo le antiche state nei saccheggi distrutte e dal tempo atterrate.

Ci resta solo la chiesa maggiore con altre due chiese, ultimi avanzi d'antichità. La chiesa maggiore (una volta intitolata SS. MM. Ermagora e Fortunato) conserva ancora l'antica cattedra di marmo de' suoi patriarchi, come pure si vede la sepoltura dietro l'altare maggiore dei medesimi; il pergolo ossia ambone sestangolato dell'evangelio ancor sussiste, sostenuto da sei belle colonne, e parte del pavimento alla mosaica, opera del patriarca Elia. Abbiamo la chiesa della B. V. Maria, chiesa dell'antico castello, come pure la ottangolare chiesa di S. Giovanni, fabbrica eretta dall'eccellentissima casa Gradenigo, prima che si portasse ad abitar in Venezia. Un miglio lungi si vede un' isoletta, dov' è la chiesa di S. Pietro Doria, già tempio una volta dell'idolo aquilejese Beleno. Si osservano ancora le reliquie dell'antiche mura merlate del castello, ed una di quelle torri sussiste che innalzar fece sino nel 992 il benemerito doge Pietro II Orseolo; e si scorge pure parte di quella torre, da cui fu slanciato il B. Giovanni patriarca, dal figlio del doge Ga. bajò sino nell'803, onde morì in odor di santità.

Quest'isola è distante a tramontana d'Aquileja miglia 7, a levante da Capodistria miglia 30, a mezzodi da Pirano, terra d'Istria, miglia 18, a ponente da Venezia migl. 80. Su queste paludi si scaricano il piccolo fiume Natissa, che scorre per Aquileja, ed il fiume angusto, Fiumicello, come pure parte del fiume Isonzo, ed un'altra parte scaricasi in mare, e chiamasi Isdoba.

Scarseggia questa città d'ogni viveri, non avendo campagna nel suo continente, a riserva d'alcuni orti, che servono per somministrar ai cittadini gli erbaggi; ed ogni cosa necessaria per questi abitanti è condotta dal di fuori;

solo vi è abbondanza di salumi che appunto sono i maggiori proventi di questa industriosa popolazione.

Dopo le ostinate guerre sostenute con calore contro i suoi nemici da questi cittadini, restò questa città quasi senza abitatori, cosicchè nel 1330 non contava nel suo consiglio che N. 44 cittadini, poi nel 1423 votarono 113. Vero è che questi non formano la maggior parte degli abitanti delle città, ma si vede però che in molte città più numerosi ch'è il popolo, sono ancora moltissimi i cittadini.

Una parte presa in questo consiglio sotto li 26 dicembre 1560 servirà di lume come a poco a poco andavano crescendo abitatori, ed insieme ancora i cittadini. "Pars capta in consilio civium nobilium Gradi sub die 26 decembris 1560, tempore regiminis magnifici et generosi Domini Nicolai Mordatis honorandi comitis Gradi, cujus tenor est talis. S'intende che alcuni popolari anzi moderni abitatori di questa città cercano di volersi far crear cittadini nobili di questo consiglio, il che è pure di quella importanza, che ciascun sensato può considerare: tuttavia per ora si lascerà di ragionare se sia buona ovvero mala cosa l' accettar alcuno, ma solamente si attenderà a provvedere, che se per avventura mai nell'avvenire alcuno pretenderà di porsi a questa prova, che l'abbi ad essere eletto col voler e parer della maggior parte di questi cittadini, e non col consenso solamente di 25 o 30, come alle fiate si suol fare delle cose di questo consiglio, le quali vengono prese e determinate con poco numero di persone, ed alla sprovvista, e poi ritornano in danno di molti. Imperiocchè l'anderà parte posta per Sier Domenico Merlato e Sier Francesco Marchesan del Torre giudici di questa spettabile comunità, ch'egli sia preso, confermato e dichiarato per questo consiglio, che se mai per l'innanzi alcuno, sia chieser si voglia, nemine excepto, pretenderà di volersi far creare ed eleggere cittadino nobile di questo consiglio, che egli non possi esser provato eletto ne ballottato, se nel consiglio non interveniranno almeno 90 consiglieri, e niuno s'intenderà esser rimasto ed eletto, s'egli non avrà in favore almeno li $\frac{5}{6}$ delle dette 90 ballotte, con questo però, che ciascuno, che ha data prova, si vorrà porre, abbi a depositare avanti ch'egli sia ballottato ducati 50, di danari contanti all'ufficio di questa cancelleria, da essergli poi restituiti in caso ch'egli resti al modo sopra-detto; ma cascando, egli perde i detti danari, i quali siano applicati alla spettabile comunità, dichiarando espressamente che se per avventura mai in alcun tempo fosse eletto col tenor della presente parte, che tal elezione sii, ed esser s'intende nulla e cassa, come se fatta non fosse, e la presente parte mai non possi esser sospesa, revocata, corretta, nè sminuita in alcuna parte senza l'intervento ut supra de' 90 consiglieri nè senza i $\frac{5}{6}$ delle dette ballotte, la qual parte sia posta e registrata nel libro di carta bergamina a memoria dei successori. Quae quidem pars sicut supra posita ad bussalos, et ballottas capta fuit per favorabiles numero quinquaginta octo, non obstantibus novem in contrarium.

"Franciscus Marinus Camell., Comitis Gradi ex actis registravit., Nel lib. privil. carte 23.

La fede che qui espongo servirà per un valido documento degli abitanti che si ritrovavano in quei tempi

“29 agosto, 1600 in Grado.

“Faccio ampla ed indubitata fede io P. Domenico Luciani, al presente pievano della chiesa cattedrale di questa città, l'anno 1591 anime 1316 accresciute in poco tempo, siccome appar nei libri pubblici di questa chiesa, la qual descrizione fu fatta detto anno nel mese d'agosto d'ordine, e ad istanza dell'illustrissimo patriarca, essendo conte di detta città di Grado il clarissimo Sier Marco de Molin, ed al presente s'attrovano 1600 anime in circa, dal che si vede questo popolo per grazia di Dio da pochi anni in qua esser cresciuto in gran numero di che era già 20 anni, per il che cresce anco le loro pescagioni volendo sostentarsi, non avendo altre intrade nè modo da vivere, che il solo pescare, onde così ricercato dai giudici e procuratori di quest'università ha fatto la presente di mano propria.

“In quorum fidem etc.

“Io Prè Domenico Luciani de MP.
e col mio sigillo ho questa autenticata.”

Negli anni posteriori poi si scorge, che andava crescendo la popolazione, poichè nel 1719 li 29 dicembre essendo numerati questi abitanti per ordine e commissione dell'eccellentissimo inquisitor sopra dazi per limitare a questa città i grani d'ogni sorta, il vino ed ogni altra vittuaria necessaria a questa popolazione perchè possa andarsene in ogni luogo a farne la provigione, si numerarono persone 2488. Così a carte 45, Lib. privileg. di questa comunità.

Nell'anno 1733, numerato il popolo sotto li 10 agosto, si contarono 2670 anime. Al presente poi, come si rileva da pubblici libri ecclesiastici di questa parrocchia, sono ridotti a 2284 gli abitanti.

Questa chiesa maggiore, da che ebbe a perdere il suo capo fu diretta da un paroco e da due beneficiati sacerdoti; poi coll'andar degli anni, ottenuto il gius patronato della stessa chiesa, questa comunità ebbe a crescere altri 3 beneficiati sacerdoti, dai quali viene assistita nell'affar dell'anima questa popolazione, e questi sei beneficiati uniti ad altri semplici sacerdoti, suppliscono alle funzioni ecclesiastiche.

Ecco che esposi i vari stati or di felicità, ed or di miseria, che per moltissimi secoli ebbe a cangiare questa nostra antichissima patria, altro non rimanendomi per ora se non che la gloria d'aver servito ai comandi e presenti brame di questi spettabili signori giudici, che un tanto onore m'impartirono; protestando però, che ogni quì sopra esposta notizia averla ricavata da carte o classici autori e monumenti che furono da me raccolti, allorchè per mio lume e piacere ho tessuto nei decorati anni la storia dei nostri antichi patriarchi, e parte ancora da sodi fondamenti fidati a me da questa comunità, che in questa pubblica cancelleria si custodiscono.

Se la mia fatica, sì pel rozzo suo stile, come per l'ordine da me tenuto non sarà per essere conforme all'aspettazione e desiderio degli spettabili signori giudici ed amorosi cittadini, m'avranno per iscusato, ricordandosi che tentai ogni brevità possibile, e le materie che in queste notizie trattai, sono molto involute, e tra l'oscurità dei secoli barbari involte; così che fecero sudare perfino i più accreditati scrittori che di esse ne trattarono; a queste mie mancanze suppliranno la schiettezza e sincerità del mio dire, ed il desiderio di servire alla patria, ed in particolare la discretezza e bontà d'ogni saggio e benigno leggitore.

INSCRIZIONE

sul basamento della statua di Andrea Giustiniani
in Capodistria.

(È del 1673).

ANDREAE · IVSTI
NIANO
QVI · PRAET · ANNO
MAX · INSIGNIS
ADVERSYS · TYRCAS
IN · AMBRACIO · SINV
ADVOCATA · CVRZOL
VICTORIAE · QVOMOD
ET · SEIPSV · VINCERE
ET · ALIIS · BENE · PRAESS
CONTIGIT · IVSTINO
POLIT · SV · EXEMPLE
PRAEMONSTRAT

Sull'altra facciata.

PALLADIS ·
IVSTINI · QV
TANTA · VI
IN · PRAECIPVA
VE · CHRISTIAN
SPECTATVR
NON · O
PETRO · DOCT
ERIO · FAVONIO
IOSEPHO · DOCT · VE
RONA · SINDICIS
PROCVRANTIBVS

Sulla terza facciata si leggono appena i brandelli

HO
TORIA
IX
OCTOBRI
OCTOBRI